



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

Via Matteotti n. 15 – 28060 Granozzo con Monticello (NO)
Tel. 0321/55113 --- Fax 0321/550002

ORDINANZA n. **13/2013**

del **12.12.2013**

Reg. Pubb. del 16/12/2013

DICHIARAZIONE DI INAGIBILITA' A SEGUITO DI INCENDIO DI IMMOBILE POSTO IN COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO, IN VIA ALFREDO DI DIO n. 47.

IL SINDACO

E

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che :

- con comunicazione a mezzo messaggio PEC del 07.12.2013 con Prot. n. 6358 del 08.12.2013 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, comunicava che squadre del Comando sono intervenute nel Comune di Granozzo con Monticello in Via Alfredo Di Dio n. 47 a seguito di un incendio sviluppatosi all'interno dell'immobile ad uso civile abitazione di Proprietà del Sig. **GALLI Emanuele**;
- a causa del cimento termico e dell'azione inzaccherante dei fumi veniva danneggiata l'intera superficie della villetta;
- si rendeva necessario rendere gli edifici inagibili. "Le parti pericolanti sono state interdette al passaggio tramite delimitazione con nastro segnaletico, tanto si comunica per quanto di competenza al fine della tutela pubblica e privata incolumità";
- a seguito di tale nota si è proceduto con opportuno sopralluogo effettuato dal personale dell'ufficio tecnico comunale nella persona del tecnico Geom. Maria Cristina Dondi e dal personale dell'ufficio di polizia locale nella persona dell'agente Valerio Sindaco, constatando quanto comunicato nella nota del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- che gli stessi VV.FF. hanno provveduto, a tutela della pubblica incolumità e della privata incolumità a circoscrivere gli immobili in oggetto con nastro bianco e rosso di pericolo, così da impedire l'ingresso a qualsiasi persona non autorizzata;

Verificato

- che a tutela della privata e pubblica incolumità, l'immobile deve essere dichiarato inagibile e la proprietà o loro affittuari, dovranno provvedere immediatamente e comunque non oltre (7) sette giorni dalla notificazione della presente a mantenere circoscritto ogni accesso all'area, con la posa di apposite transenne a debita distanza dai muri perimetrali, con contestuale apposizione di cartelli di pericolo ben visibili all'esterno degli ingressi principali dell'immobile, così da interdire l'accesso a chiunque non preventivamente autorizzato alle opere di minima di messa in sicurezza dell'edificio medesimo e che tale situazione dovrà essere mantenuta fino all'inizio delle opere di messa in sicurezza, che sarà cura della proprietà o proprio delegato, eseguire tramite Tecnico abilitato, solo dopo l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza;

Valutato

- che, in considerazione dell'urgenza e dell'indifferibilità di iniziare e terminare le opere di minima di messa in sicurezza è doveroso concedere alle proprietà o loro affittuari, a tutela della sicurezza privata e pubblica, la deroga per l'accesso di un Tecnico abilitato incaricato (previa comunicazione del nominativo e delle date all'Ufficio Tecnico comunale), che perizi il solo stato effettivo dei luoghi procedendo con tutte le dovute cautele ai fini dell'incolumità;

Ritenuto pertanto indispensabile, alla luce di quanto sopra esposto, di dover provvedere in merito;

Visto l'art.26 del D.P.R. 380 del 6 giugno 2001 e s.m.i.

Visto l'art.222 del regio decreto 27 luglio 1934 n.1265;

Visto l'art. 54 del D.l.gs 267/2000,

Al fine della salvaguardia della pubblica e privata incolumità

DICHIARANO

che l'unità immobiliare, censita al N.C.E.U. di detto comune al Foglio **10** Mappale **357** Sub. **7 e 8**, di proprietà del Sig. **GALLI Emanuele**, residente in Granozzo con Monticello –NO- Via Alfredo Di Dio n. 47

E' DA RITENERSI INAGIBILE

ORDINANO

la notifica del presente provvedimento al Sig.

- **GALLI Emanuele**, residente in Granozzo con Monticello – Via Alfredo Di Dio n. 47, in qualità di proprietaria dell'unità immobiliare, censita al N.C.E.U. di detto comune al Foglio **10** Mappale **357** Sub. **7 e 8**

secondo le procedure previste dalle Leggi vigenti, con avvertenza che in caso di inosservanza si procederà ai sensi di Legge, e alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, affinché lo stesso al fine della tutela della privata e pubblica incolumità, provveda:

immediatamente e comunque non oltre 7 (sette) giorni dalla notifica del presente provvedimento, a continuare a mantenere circoscritto ogni accesso all'area, con la posa di apposite transenne a debita distanza dai muri perimetrali, con contestuale apposizione di cartelli di pericolo ben visibili all'esterno degli ingressi principali dell'immobile, così da interdire l'accesso a chiunque non preventivamente autorizzato alle opere di

minima di messa in sicurezza dell'edificio medesimo, mantenendo tale situazione fino all'inizio delle opere di messa in sicurezza, che sarà cura della proprietà o proprio delegato, eseguire tramite Tecnico abilitato, solo dopo l'emissione di ordinanza di messa in sicurezza.

AVVERTONO

che, tra l'altro e fatte salve eventuali ragioni nei confronti di terzi in materia civilistica, trascorsi 7 (sette) giorni senza l'adozione dei provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità e di sicurezza alle cose, si provvederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Il presente provvedimento in copia semplice, verrà trasmesso al Prefetto di Novara, al Comando Stazione Carabinieri di Casalino e al Comando Provinciale VV.F di Novara

Il Comando di Polizia Locale, unitamente agli altri Organi di Polizia, per quanto di competenza, sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza.

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare la presente ordinanza.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 (quindici) giorni.

A norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 07 Agosto 1990 n. 241, così come successivamente modificata dalla Legge n. 15/2005, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 06 Dicembre 1971 n. 1034, potrà essere opposto ricorso entro 60 giorni dalla data di notifica del presente atto avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Novara; oppure in via alternativa, al Capo dello Stato entro 120 gg.

Il Responsabile del Servizio
(DONDI Geom. Maria Cristina)

Il Sindaco
(BENETTI Arrigo)

.....

.....